

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIRETTIVA 4  
agosto 2011: Indirizzo e coordinamento tecnico in  
materia di controlli successivi sui distributori  
di carburanti (eccetto i gas liquefatti) di cui  
all'allegato MI-005 del decreto legislativo 2  
febbraio 2007, n. 22. (11A13595)**

(Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2011)

**IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto l'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di pesi e misure;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 4, con il quale e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 1 dispone che il suddetto conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attivita' connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sicilia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerati della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales*;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente la riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare il comma 2 dell'art. 1, che sostituisce l'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 32, che, ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 2007, adotta il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, ed in particolare l'art. 10, comma 2, del citato regolamento ministeriale, il quale stabilisce che possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive per effettuare le operazioni di verifica periodica sui singoli tipi di sistemi di misura, anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire da parte dei laboratori autorizzati e, nel periodo transitorio, da parte delle Camere di commercio e di integrare le prescrizioni al riguardo già contenute nel medesimo regolamento ministeriale;

Vista la raccomandazione dell'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale (OIML) di Parigi R 117-1 Ed 2007, in quanto applicabile ai distributori di carburante;

Considerata la necessità di definire, sulla base delle suddette norme e raccomandazioni, le procedure da seguire per le operazioni dei controlli successivi, al fine di uniformarle su tutto il territorio nazionale, relativamente ai distributori di carburante disciplinati dal citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Considerato che la direttiva del Ministro delle attività produttive del 4 aprile 2003, all'allegato II disciplina la verifica periodica dei distributori di carburanti approvati in conformità al Regolamento per la fabbricazione dei pesi delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni e aggiunte;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi;

**A d o t t a**  
**la seguente direttiva:**

**Art. 1**

**Campo di applicazione**

1. La presente direttiva si applica ai controlli successivi, verifica periodica e controlli casuali, così come definiti all'art. 2, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto ministeriale 18 gennaio 2011, n. 32, sui sistemi di misura di cui all'allegato MI-005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, limitatamente ai distributori di carburanti, eccetto i gas liquefatti.

2. I controlli e le prove da effettuare per l'esecuzione dei controlli successivi sui sistemi di misura di cui al comma 1, sono riportati nell'allegato I.

**Art. 2**

**Verifica periodica**

1. L'incaricato del laboratorio effettua tutti i controlli e tutte le prove previste nell'allegato I e compila, oltre il libretto

metrologico che accompagna lo strumento, anche la lista di controllo (checklist) riportata nell'allegato II. Il laboratorio tiene la lista di controllo a disposizione di Unioncamere e delle camere di commercio per le operazioni di vigilanza sul laboratorio stesso.

### **Art. 3**

#### **Controlli casuali**

1. L'incaricato della camera di commercio effettua uno o piu' controlli e una o piu' prove previste nell'allegato I e compila, oltre il libretto metrologico che accompagna il distributore di carburante, anche la lista di controllo (checklist) riportata nell'allegato II.

2. Qualora nel corso delle prove tecniche lo strumento non supera il controllo per non conformita' formali, oppure viene riscontrato che l'errore dello strumento risulta compreso tra l'errore massimo permesso in sede di verifica periodica e quello di cui all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 18 gennaio 2011, n. 32, viene ordinato all'utente di aggiustare il distributore di carburante a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a verifica periodica entro 30 giorni dalla data del controllo casuale.

### **Art. 4**

#### **Campioni di riferimento e di lavoro**

1. I campioni di prima linea (di riferimento) e i campioni di lavoro utilizzati per l'esecuzione dei controlli successivi sono inseriti in un sistema pianificato di controllo del rispetto degli errori e delle incertezze secondo quanto previsto all'art. 10, commi 3 e 4, del decreto 18 gennaio 2011, n. 32. In particolare il citato sistema pianificato ha una cadenza di certificazione biennale per i campioni di prima linea, eseguita da un laboratorio riconosciuto da un organismo nazionale di accreditamento mentre, per quelli di lavoro, la cadenza dei controlli e' annuale.

La presente direttiva sara' trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro:  
*Romani*

### **Allegato I (articolo 1)**

Procedura per i controlli successivi dei sistemi di misura - distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) conformi all'allegato MI-005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

1. I serbatoi campione di volume e gli altri sistemi di misura campione utilizzati nei controlli successivi rispettano i requisiti previsti dall'articolo 10, commi 3, 4, 5 e 6, del D.M. 18 gennaio 2011, n. 32 e quanto previsto dalla presente direttiva. La capacita' delle misure utilizzate deve essere adeguata a contenere il volume erogato dal sistema di misura alla portata massima effettiva nelle condizioni di utilizzo in un tempo non inferiore a 30 secondi.

2. La verifica periodica prevede:

2.1 controllo visivo finalizzato a verificare la presenza della

marcatura CE, della marcatura supplementare M, delle iscrizioni regolamentari, della presenza dei sigilli o di altri elementi di protezione anche di tipo elettronico come previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto;

2.2 controllo della presenza della dichiarazione di conformita' CE dello strumento alla precitata direttiva, o di una sua copia<sup>1</sup>, e del libretto metrologico, se gia' rilasciato;

2.3 controllo che in caso di sostituzione di un componente del sistema di misura vincolato con sigilli di protezione detta sostituzione sia stata annotata nel libretto metrologico; detta annotazione, effettuata a cura del soggetto che ha eseguito l'intervento comprende anche il numero di serie del componente;

2.4 esecuzione di prove metrologiche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento del sistema di misura:

2.4.1 verifica del rispetto degli errori massimi tollerati; tale verifica e' effettuata mediante due distinte erogazioni corrispondenti alla portata massima e minima del sistema di misura accertando che in ciascuna erogazione l'errore massimo tollerato dallo strumento non sia superiore a quello previsto per i distributori di carburanti dall'allegato MI-005 del decreto legislativo n. 22/2007;

2.4.2 verifica del corretto funzionamento dei visualizzatori continui di quantita' (totalizzatori), ove presenti; dopo aver letto il valore iniziale indicato dal visualizzatore continuo di quantita', erogare una certa quantita' di prodotto superiore alla minima quantita' misurabile dallo strumento; la differenza tra il valore iniziale e quello finale letto sul predetto visualizzatore non deve differire dal valore indicato dal dispositivo di visualizzazione azzerabile del sistema di misura per piu' di 1 (uno) litro;

2.5 verifica della tenuta del circuito idraulico a valle del misuratore:

2.5.1 messa in pressione del circuito idraulico mediante l'avviamento della pompa e l'estrazione della pistola che deve essere tenuta chiusa;

2.5.2 verifica che per un periodo di circa 30 secondi il dispositivo di visualizzazione azzerabile non segni un passaggio di prodotto superiore al doppio del massimo errore permesso per la minima quantita' misurabile;

2.6 verifica del raggiungimento della portata massima; dopo la messa in pressione del circuito idraulico con l'apertura e la successiva lenta chiusura della pistola, azzerare la testata, aprire completamente il circuito idraulico ed erogare per almeno 30 secondi, poi arrestare il flusso; la portata in litri/minuto non deve essere inferiore al 60% della portata massima riportata nella targa di cui al punto 9.1 dell'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

2.7 prove su distributori di carburante associati a sistemi

---

<sup>1</sup> La dichiarazione di conformita' CE prevede che il numero di attestato di esame CE deve corrispondere a quello riportato sulle targhe dello strumento stesso.

self-service (SSD) utilizzati in modalita' "non sorvegliata" (unattended service mode):

2.7.1 disponibilita' ricevuta;

controllare che in caso di indisponibilita' della ricevuta sia inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure che sia segnalata al cliente l'indisponibilita' della ricevuta stessa;

2.7.2 erogazione con carta elettronica di pagamento;

dopo aver abilitato l'erogazione con carta elettronica, effettuare un'erogazione e quindi verificare la corrispondenza tra i dati visualizzati dal sistema di misura e lo scontrino di ricevuta;

2.7.3 erogazione prepagata con banconote incompleta o non iniziata;

dopo aver abilitato una erogazione per l'importo corrispondente alla/e banconota/e accreditata/e, avviare l'erogazione quindi interromperla chiudendo e riponendo la pistola. Verificare la congruenza dei dati visualizzati dal sistema di misura con lo scontrino di resto;

2.7.4 cambio prezzo unitario;

dopo aver avviato l'erogazione, effettuare la modifica del prezzo unitario ed accertare che il nuovo prezzo unitario impostato non abbia effetto sul corrispettivo dovuto;

2.7.5 regolatore di durata delle erogazioni prepagate;

dopo aver impostato un'erogazione, verificare che qualora l'utente non provvede a rifornirsi entro un tempo di attesa, l'erogazione e' inibita in modo automatico e viene rilasciata ricevuta;

2.7.6 verifica delle registrazioni;

verificare che vengano registrati su supporti durevoli tutti i dati e le informazioni necessarie a individuare le singole transazioni.

3. I controlli casuali consistono nell'esecuzione di uno o piu' controlli e una o piu' prove tra quelle previste per la verifica periodica. L'incaricato della camera di commercio compila la lista di controllo nella parti relative alle prove effettuate.

## Allegato II (articolo 2)

Lista di controllo (checklist) per la verifica dei requisiti dell'allegato I

| Requisiti | Descrizione del controllo  | + | - | Note |
|-----------|--|---|---|------|
| 2.1       | Sono presenti la marcatura CE, la marcatura supplementare M, le iscrizioni regolamentari, i sigilli o altri elementi di protezione anche di tipo elettronico previsti. |   |   |      |
| 2.2       | Sono disponibili le informazioni previste dalla direttiva 2004/22/CE a corredo degli strumenti,  |   |   |      |

|       |  |   |   |       |
|-------|--|---|---|-------|
|       | compresa la dichiarazione di conformita' CE dello strumento alla predetta direttiva, o di una sua copia e del libretto metrologico.  |   |   |       |
| 2.3   | Qualora siano stati ripristinati sigilli rimossi a seguito di riparazione e/o sia stato sostituito un componente del sistema di misura e' stato aggiornato il libretto metrologico.  |   |   |       |
| 2.4.1 | Il distributore di carburante rispetta gli errori massimi tollerati.   |   |   |       |
| 2.4.2 | I visualizzatori continui di quantita' (totalizzatori), ove presenti, funzionano in maniera corretta.  |   |   |       |
| 2.5   | E' stata verificata la tenuta del circuito a valle del misuratore.   |   |   |       |
| 2.6   | Il sistema di misura raggiunge almeno il 60% della portata massima riportata nella targa delle iscrizioni.   |   |   |       |
| 2.7.1 | E' stato verificato che sia inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure che sia chiaramente segnalata al cliente l'indisponibilita' della ricevuta in caso di assenza della stampante, di un suo guasto o di mancanza della carta nella stessa. |   |   |       |
| 2.7.2 | E' stata verificata la corrispondenza tra i dati visualizzati dal sistema di misura e lo scontrino di ricevuta a seguito di una erogazione effettuata con carta elettronica di pagamento.  |   |   |       |
| 2.7.3 | E' stata verificata la congruenza dei dati dello scontrino di resto con quelli visualizzati dal sistema di misura nel caso di una erogazione incompleta o non iniziata prepagata con banconote.  |   |   |       |
| 2.7.4 | E' stato verificato che nel caso di cambio del prezzo unitario nel corso dell'erogazione, l'importo sia determinato dal prezzo unitario relativo al momento in cui l'erogazione ha avuto inizio.   |   |   |       |
| 2.7.5 | E' previsto un tempo di attesa entro il quale l'erogazione si conclude in modo automatico e viene rilasciata ricevuta.   |   |   |       |
| 2.7.6 | I dati delle transazioni e delle prove effettuate sono stati registrati su supporto durevole.  |   |   |       |
| ===== | =====  | = | = | ===== |

Note: \_\_\_\_\_

|  |     |     |  |  |
|--|-----|-----|--|--|
|  | +   | -   |  |  |
|  | --- | --- |  |  |
|  | X   |     |  | Se lo strumento ha superato il controllo     |
|  | --- | --- |  |  |
|  |     | X   |  | Se lo strumento non ha superato il controllo |
|  | --- | --- |  |  |
|  | /   | /   |  | Se il controllo non e' applicabile           |

Data

|                     |   |   |  |
|---------------------|---|---|--|
| L'utente<br>metrico | _ |   | (*)L'incaricato del laboratorio<br>(verificazione periodica)     |
|                     |   | o |  |
|                     | _ |   | (*)L'incaricato della camera di commercio<br>(controlli casuali) |

(\*) Barrare la casella che interessa.

**Fonte:** Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.  
**Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.**